



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/02/CR2/C11

RICHIESTA DI MODIFICA
DELL'ART. 22, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE N. 201/2011, CONVERTITO NELLA
LEGGE N. 214/2011, IN MERITO ALLA RAPPRESENTANZA DELLE REGIONI
NELL'AMBITO DELLA CABINA DI REGIA
COMPETENTE IN MATERIA DI PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE (ICE)

Il Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” ha apportato importanti modifiche a quanto precedentemente disposto in merito alla soppressione dell’ICE con la manovra del mese di luglio.

Viene infatti costituita l’Agenzia per la promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane, che subentra nei rapporti giuridici al soppresso ICE e che è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri.

Inoltre, in sede di conversione del Decreto in legge, un emendamento all’art. 22 comma 6 del DL **proposto dal Relatore e votato dalle Commissioni riunite V e VI della Camera dei Deputati il 13 dicembre 2011**, ha previsto che l’assunzione di linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, fosse attribuita ad una Cabina di regia, copresieduta dai Ministri degli Affari esteri e dello Sviluppo Economico e composta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, **dal Presidente della Conferenza delle Regioni** e dai Presidenti, rispettivamente di Unioncamere, Confindustria, Rete Imprese Italia e ABI.

Tale modifica, sollecitata dalle Regioni e condivisa a livello centrale, era volta a modificare la previsione del comma 18 bis dell’art. 14 del DL 98/11, recuperando in tale Cabina di Regia il ruolo fondamentale delle Regioni nelle strategie dell’internazionalizzazione delle imprese in considerazione delle prerogative regionali costituzionalmente garantite.

Nonostante le Commissioni parlamentari abbiano approvato un emendamento che prevedeva la rappresentanza del Presidente della Conferenza delle Regioni, il testo approda in AULA (AC 4829-A) il giorno successivo, 14 dicembre 2011, modificato nel senso di inserire la rappresentanza **del “Presidente della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni”** in luogo di quella del **Presidente della Conferenza delle Regioni**. Tale formulazione verrà poi approvata dalla Camera il 16 dicembre con il voto di fiducia e in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2011.

Il provvedimento viene pubblicato, poi, sullo stesso supplemento ordinario, n. 276/L, della Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011 sia sottoforma di “*Modifiche apportate in sede di conversione al decreto*” e sia come “*Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*”.

Da una verifica effettuata, risulta che i suddetti due testi pubblicati sono difformi, in quanto il primo reca il riferimento al “**Presidente della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni**”, mentre il secondo al “**Presidente della Conferenza delle Regioni**”.

La Gazzetta ufficiale del 13 gennaio 2012 pubblica, poi, un **Comunicato di rettifica** relativo al “*Testo del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, **che corregge il riferimento alla rappresentanza del Presidente della Conferenza delle Regioni nella Cabina di regia sostituendolo con quella del Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.***

Poiché è evidente che tale previsione non risulta coerente con la *ratio* della norma introdotta in sede di conversione del DL 201/11, che era quella di colmare il vulnus della mancata rappresentanza regionale nell’organismo già previsto dall’art. 14 del DL 98/11, è necessario correggere immediatamente tale disposizione nel primo provvedimento urgente adottato dal Governo nel senso qui di seguito proposto:

all’art. 22 comma 6, nel comma 18 bis le parole “**dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**” sono sostituite dalle seguenti: “**da un rappresentante delle Regioni**”.

Roma, 19 gennaio 2012